

STEFANO MARCHESE

**DEDUCIBILITÀ FISCALE DEL DISAGGIO
DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**

Estratto da: **Diritto e Pratica Tributaria**

Volume LXV - (1994) - n. 2



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1994

L'ultimo inciso (esercizio di entrate in funzione dei cespiti) è la chiave di volta della soluzione del problema: esso non può riferirsi soltanto agli immobili, impianti, etc., di cui al n. 3, ma anche alle somme ricavate al momento dell'emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2425 n. 7). Tale «cespite» (capitale immesso nell'impresa tassabile in base a bilancio) entra in funzione fin dal momento in cui è acquisito, per cui non rileva, ai fini della norma che si sta esaminando, che in quell'esercizio non abbia luogo alcun rimborso del prestito, perché l'inizio del rimborso è differito ad un esercizio successivo. Le quote annuali di ammortamento vanno calcolate in relazione alla durata (e cioè, nella specie, al rimborso) ma sono detraibili immediatamente, perché immediatamente il cespite corrisponde (il capitale acquisito dall'impresa «entra in funzione» e cioè di esso l'impresa usufruisce. Il *disaggio* costituisce economicamente l'alternativa rispetto a maggiori interessi passivi e quindi rappresenta il costo economico anticipato del minor onere finanziario ed un'utilità per tutti gli esercizi che si avvarranno del prestito con minor onere. Di tale realtà economica, il legislatore fiscale del 1958 ha preso atto, facendo riferimento all'esercizio di «entrata in funzione del cespite». Del resto, la stessa amministrazione, nell'esordio del ricorso, avverte che tale soluzione è quella economicamente più corretta, ma si basa sul rinvio al «piano di ammortamento» contenuta nella norma richiamata dell'art. 98 del t.u. del 1958 (art. 2425 n. 7); ma tale rinvio, ad avviso del collegio, deve essere coordinato con l'espressa previsione della norma fiscale, che in ogni caso prevale. (*Omissis*).

(*) 1. - La sentenza sopra pubblicata si segnala sia per la «rarietà» di pronuncie sull'argomento (1), sia per la correttezza delle conclusioni cui essa perviene.

Il problema può essere riassunto nei seguenti termini: il disaggio di emissione di obbligazioni è deducibile per quote in tutti gli esercizi di durata del prestito o solo negli anni in cui l'ente emittente procede a rimborsi in conformità al piano di ammortamento?

Vi è anzitutto da rilevare che mentre le osservazioni della Suprema Corte appaiono degne di nota, anche se non sempre condivisibili in tutti i loro sviluppi argomentativi, non altrettanto può dirsi per la tesi sostenuta dall'amministrazione finanziaria, che anzi lascia trasparire una certa incertezza sulla natura del disaggio di emissione di obbligazioni, prima ancora che sulle concrete modalità per la sua deduzione fiscale.

Riteniamo che sia quindi opportuno premettere alcune considerazioni aziendalistiche e civilistiche sul disaggio di emissione.

(1) A quanto ci consta l'unico «precedente» edito è la decisione della Comm. centr., sez. XIX, 19 novembre 1986, n. 8859 (in *Comm. trib. centr.*, 1986, I, 637 e in *Le società*, 1987, 669 con nota di Pacifico, e in *Fisco*, 1991, 7973), emessa peraltro nello stesso giudizio e confermata dalla Suprema Corte con la sentenza che si annota.

2. - È ben noto che il *valore di emissione* di un'obbligazione è il capitale che il sottoscrittore deve pagare all'ente emittente per poter acquisire il titolo: è in sostanza la somma prestata.

Se il valore di emissione coincide con il valore di rimborso, si dice che l'emissione del prestito è fatta *alla pari* (2); se invece il valore di emissione è inferiore a quello di rimborso, si dice che l'emissione del prestito è fatta *sotto la pari* (3).

In questo secondo caso, la differenza fra il valore di rimborso e il valore di emissione è chiamato «*disaggio di emissione*» (4). Esso, come ha evidenziato la dottrina aziendalistica, non è altro che un interesse *una tantum* di competenza di più esercizi, che si aggiunge a quello già corrisposto periodicamente con le cedole (5); ovvero un maggior onere finanziario sulle obbligazioni che riguarda tutta la durata del prestito obbligazionario (6).

A tale impostazione si allinea sostanzialmente la Suprema Corte nella sentenza in esame, laddove afferma che «il disaggio costituisce economicamente l'alternativa rispetto a maggiori interessi passivi e quindi rappresenta il costo economico anticipato del minor onere finanziario ed un'utilità per tutti gli esercizi che si avvarranno del prestito con minor onere».

Quanto alla natura del disaggio, esaminata soprattutto in relazione alla sua iscrivibilità in bilancio, gli aziendalisti sono divisi fra quella di «risconto attivo» pluriennale, di «credito di servizi ed utilità», ovvero di «perdita da ammortizzare» (7).

Al di là di ogni considerazione di carattere giuridico - che faremo in seguito - è unanimemente condiviso e fuor da ogni dubbio che, dal punto

(2) Per esempio un titolo del valore nominale unitario di 100 può essere emesso a 100.

In tal caso l'ente emittente, pagando alla scadenza il valore di rimborso, restituisce null'altro che il capitale ricevuto in prestito, sul quale ha corrisposto separatamente l'interesse. E questo interesse viene calcolato esattamente sulla somma prestata, che coincide con il valore nominale.

(3) Per esempio un titolo del valore nominale unitario di 100 viene emesso a 98.

In questo caso l'emittente, pagando alla scadenza pattuita il valore di rimborso, non si limita a restituire la somma prestata ma corrisponde anche una maggiorazione che, nell'esempio fatto, è pari a 2.

(4) O anche «scarto di emissione», «scarto cartelle», «premio di rimborso» o ancora, anche se a nostro avviso impropriamente, «perdita di emissione».

(5) Cfr. per tutti De Dominicis, *Lezioni di ragioneria generale*, Bologna, 1980, vol. II, 152 e vol. V, 376 ss.

Tale qualificazione di interesse è anche affermata a chiare lettere dal legislatore fiscale: l'art. 41, 1° comma, lett. b) del t.u.i.r. prevede infatti che costituisce reddito di capitale per il titolare dell'obbligazione anche la differenza fra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione. Sul disaggio va operata la ritenuta sugli interessi a norma dell'art. 26 del d.p.r. n. 600 del 1973.

(6) Cfr. Ferrero, Dezzani, *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Milano, 1983, vol. I, 260; Dezzani, Pisoni, Poddu, *Prestiti obbligazionari. Caratteristiche e forme tecniche più comuni*, in *Fisco*, 1988, 7143 ss.

(7) Sulle diverse posizioni cfr. per tutti De Dominicis, *op. loc. cit.*; Zappa, *Il reddito d'impresa*, Milano, 1950, 71; Amaduzzi, *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Torino, s.d., 480; Ferrero, Dezzani, *op. loc. cit.*

di vista dell'economia aziendale il disaggio di emissione vada ripartito economicamente, *lungo tutta la durata* del piano di ammortamento.

Due precisazioni appaiono necessarie.

La prima è che pensare di procedere a rimborsi - come ha fatto il giudice in esame - sarebbe incompetenza (8).

La seconda precisazione è che l'ammortamento del prestito - il conto economico di quote di rimborso, come si è detto poc'fa - non può prescindere dal principio di competenza economica delle quote di disaggio da spendere nell'esercizio in cui avvengono, e non in funzione delle obbligazioni emesse in ciascun esercizio e cioè proporzionalmente a ciascuna rata di cui si compone l'ammortamento di ciascun anno rispetto agli interessi totali.

(8) Tale modo di procedere contrasta con il principio di competenza economica dal punto di vista della ragioneria.

Per rendersi conto di ciò valga il seguente esempio. Si pensi ad una emissione di titoli senza cedole, in cui il rendimento periodico è pari al tasso di emissione; in buona sostanza una somma di 1000, con interesse - implicito nel disaggio - viene restituita alla scadenza.

Seguendo la tesi che vorrebbe ripartire il disaggio nei soli esercizi in cui si procede a rimborsi, non si avrebbe alcun onere finanziario per l'emittente: si procede al rimborso, apparirebbero interessi.

(9) In tal senso cfr. per tutti Pisoni, *Lezioni di ragioneria generale*, Bologna, 1980, vol. II, 152 e vol. V, 376 ss. «disaggio» di competenza di ogni esercizio, in base alla seguente proporzione:

$$X = \text{disaggio totale} \times \frac{\text{interessi di competenza dell'esercizio}}{\text{interessi totali}}$$

(10) Sempre esemplificando, un prestito di 1000, a durata di 10 anni, al tasso del 10% annuo, imputato ogni anno al conto economico dell'emittente, considerato che il piano di ammortamento è di 1000 (10% di 1000 = 100).

Se invece il piano di ammortamento è di 500, le quote di disaggio alla fine del 5° anno e del 10° anno sono rispettivamente di 100 per i primi 5 anni (10% su 500), per un totale di 500.

Ripartendo il disaggio in proporzione alla rata di cui si compone l'ammortamento, di cui alla nota precedente, si avranno quote di 75 (75 × 100 ÷ 100) e di 5 dal sesto anno.

di vista dell'economia aziendale, l'onere di natura finanziaria costituito dal disaggio di emissione vada ripartito, in base al principio della competenza economica, *lungo tutta la durata del prestito*, tenendo conto del relativo piano di ammortamento.

Due precisazioni appaiono necessarie.

La prima è che pensare di imputare il disaggio solo agli esercizi in cui si procede a rimborsi — come ha sostenuto l'amministrazione finanziaria nel giudizio in esame — sarebbe in palese contrasto con il principio della competenza (8).

La seconda precisazione è che la necessità di tener conto del piano di ammortamento del prestito — ben lungi dal significare la imputazione al conto economico di quote di disaggio solo negli anni in cui si procede a rimborsi, come si è detto poc'anzi — è funzionale anch'essa all'applicazione del principio di competenza economica, in quanto la determinazione delle quote di disaggio da spendere nei singoli esercizi di durata del prestito deve avvenire in funzione delle obbligazioni effettivamente in circolazione in ciascun esercizio e cioè proporzionalmente alla quota interessi relativa a ciascun anno rispetto agli interessi totali afferenti il prestito (9) (10).

(8) Tale modo di procedere costituirebbe, in termini più espliciti, un'aberrazione dal punto di vista della ragioneria.

Per rendersi conto di ciò valga il seguente esempio.

Si pensi ad una emissione di *zero coupon bond* (cioè di titoli obbligazionari senza cedole, in cui il rendimento per l'investitore è dato unicamente dal disaggio di emissione; in buona sostanza una sorta di B.o.t. a lunga scadenza) della durata di 10 anni, con interesse — implicito nel disaggio — del 10% annuo e con rimborso in unica soluzione alla scadenza.

Seguendo la tesi che vorrebbe l'imputazione del disaggio al conto economico nei soli esercizi in cui si procede a rimborsi, nei primi nove anni di vita del prestito non si avrebbe alcun onere finanziario in bilancio, mentre nel decimo anno, in cui si procede al rimborso, apparirebbero interessi del 100% (10% per 10 anni)!

(9) In tal senso cfr. per tutti Perotto Dezzani, *Crediti e debiti in moneta nazionale e in valuta estera, iscrizione in bilancio*, in *Fisco*, 1990, 1544 ss.: «la quota di «disaggio» di competenza di ogni periodo d'imposta deve essere determinata con la seguente proporzione:

$$X = \text{disaggio totale} \times \frac{\text{interessi di competenza}}{\text{interessi totali}}.$$

(10) Sempre esemplificando, un disaggio di 75 su un prestito di 1000, della durata di 10 anni, al tasso del 10% annuo, con integrale rimborso alla scadenza, sarà imputato ogni anno al conto economico per 7,5, pari ad un decimo del suo ammontare, considerato che il piano di ammortamento prevede interessi di importo costante anno per anno (10% di 1000 = 100).

Se invece il piano di ammortamento prevedesse il rimborso del 50% delle obbligazioni alla fine del 5° anno e del restante 50% alla scadenza decennale, avremmo delle quote interessi di 100 per i primi cinque anni (10% su 1000) e di 50 dal 6° al 10° anno (10% su 500), per un totale di 750.

Ripartendo il disaggio in proporzione agli interessi, in conformità alla formula di cui alla nota precedente, si avranno quote di disaggio di 10 per i primi cinque anni ($75 \times 100 \div 750$) e di 5 dal sesto al decimo anno ($75 \times 50 \div 750$).

3. — Dal punto di vista civilistico, l'art. 2425, n. 7, c.c. (vecchio testo) stabiliva che «l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricevute al momento dell'emissione può essere iscritta in apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento».

La dottrina commercialistica ha evidenziato che la soluzione adottata dal legislatore costituisce l'applicazione del principio generale di corretta imputazione dei costi all'esercizio di competenza (11). Tuttavia taluno (12) ha ritenuto di interpretare la locuzione «in conformità dei piani di ammortamento» nel senso che il disaggio vada suddiviso fra i vari esercizi di rimborso del prestito.

E questa è pure la tesi dell'amministrazione finanziaria, secondo la quale l'espressione «in ogni esercizio» andrebbe intesa nel senso di «in ogni esercizio in cui avviene un rimborso (parziale o totale)».

Riteniamo che tale opinione sia il frutto di un equivoco diffuso, nel quale è caduta la stessa Cassazione nella sentenza che si esamina.

Infatti il civilista che interpreti il n. 7) dell'art. 2425 c.c. intanto prende atto che la norma, nel prevedere le modalità di ammortamento del disaggio, distingue fra l'*an* dell'ammortamento (in ogni esercizio) e il *quantum* (in conformità al piano di ammortamento).

A questo punto, per procedere oltre, l'interprete deve risolvere una serie di problemi: che cosa sia un «piano di ammortamento»; quale (o quali) degli elementi in esso contenuti assuma rilievo; che tipo di relazione lega l'ammortamento del disaggio a tale elemento.

La risposta a tali problemi è offerta dalla scienza economica, per cui il risultato dell'operazione ermeneutica non può prescindere da essa. E ciò sia che si legga la disposizione civilistica come norma di rinvio (13); oppure sia che, fra le possibili interpretazioni letterali della norma, si prediliga quella conforme alla *ratio legis* (14) o quella più «logica» (15).

Sapendo dunque cosa è un piano di ammortamento e quali elementi esso contiene (16), la scienza economica ci dice — lo si è visto sopra — che

(11) Cfr. Sasso, *Le società per azioni*, vol. III, *Il bilancio*, Torino, 1981, 224.

(12) Cfr. Sasso, *op. loc. cit.*; contra Ferrara-Corsi, *Gli imprenditori e le società*, VI ed., Milano, 1984, 587, secondo cui il disaggio va ripartito fra tutti gli esercizi in cui dura il prestito.

(13) Si potrebbe dire che il c.c. rinvii ai concetti espressi dall'economia aziendale, di talché il principio scientifico, in virtù del rinvio, assurge alla dignità di norma giuridica.

(14) Si potrebbe dire che il legislatore, edotto dalle nozioni di economia aziendale che concernono il disaggio, ne abbia accolto le conclusioni, di talché la volontà del legislatore è quella di codificare un principio aziendalistico.

(15) Si potrebbe dire che fra più interpretazioni della norma, tutte letteralmente accettabili ma alcune delle quali costituenti errori o addirittura aberrazioni dal punto di vista scientifico, si debba scegliere quella più conforme agli insegnamenti della scienza, essendo la più «logica».

(16) Non appare inutile ricordare che il piano di ammortamento è quel prospetto che illustra il graduale processo di estinzione del prestito. Esso in genere contiene almeno i seguenti dati:

- a) numero progressivo degli anni;
- b) numero di obbligazioni emesse;
- c) numero delle obbligazioni estinte in ciascun anno;
- d) quota capitale di rimborso in ciascun anno;

il dato da porre in relazione tenza (17) e che tale relazione

Si può pertanto concludere la sistemazione civilistica e regole rag del disaggio (19).

4. — L'art. 2424 c.c. (nu zioni degli azionisti prevede moniale, sotto la lett. D), dei disaggio su prestiti».

L'art. 2426, n. 7), c.c. (prestiti deve essere iscritto all periodo di durata del prestito».

La collocazione del disagg cui all'art. 2426, n. 7 e la st nell'art. 2424 bis, 5° comma

e) quota interessi di compe

f) numero di obbligazioni r

g) debito residuo.

(17) Da un punto di vista l tamento del disaggio «in conform aperto un ventaglio di soluzioni: anni di vita del prestito, piuttosto delle obbligazioni estinte, o della c di obbligazioni residue in circolazio

(18) Anche l'interpretazione al risultato che «l'ammortamento to» ma nulla dice sul contenuto d le, o esprimere relazioni matematic

(19) In altri termini, il legis economia aziendale che concernono

Tale «sensibilizzazione» del che il disaggio vada ammortizzato criterio a quote costanti sarebbe e Non avrebbe senso ammortizzare mo esercizio di vita del prestito, d bligazioni, mentre nell'ultimo solo rimborsare.

Essendo dunque il disaggio in funzione del tempo e dell'impor stico ha voluto sancire l'esigenza saggio al piano di rimborso del p l'ammortamento del disaggio nei sol

(20) Cfr. la *Relazione minist gersi in Il nuovo bilancio con l'atu 35 del 1992 de Il fisco*, 44 ss.) : disaggio su prestiti è stato consid da iscriversi sub D (ma con indicazi

(21) Ove si chiarisce, una v essere iscritte «soltanto quote di co tà dei quali varia in ragione del temp

il dato da porre in relazione con il disaggio è la quota interessi di competenza (17) e che tale relazione è una proporzione (18).

Si può pertanto concludere che non vi è diversità di criterio fra disposizione civilistica e regole ragioneristiche quanto alla ripartizione nel tempo del disaggio (19).

4. - L'art. 2424 c.c. (nuovo testo) accoglie completamente le osservazioni degli aziendalisti prevedendo la collocazione all'attivo dello stato patrimoniale, sotto la lett. D), dei «ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti».

L'art. 2426, n. 7), c.c. (nuovo testo), dispone poi che «il disaggio su prestiti deve essere iscritto all'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito».

La collocazione del disaggio fra i risconti attivi (20), la precisazione di cui all'art. 2426, n. 7 e la stessa definizione di «risconto attivo» contenuta nell'art. 2424 *bis*, 5° comma (21), ben lungi dall'aver portata innovativa,

e) quota interessi di competenza di ciascun anno;

f) numero di obbligazioni residue in circolazione;

g) debito residuo.

(17) Da un punto di vista letterale, la norma giuridica, nel prevedere l'ammortamento del disaggio «in conformità» al piano di ammortamento del prestito, lascia aperto un ventaglio di soluzioni: l'ammortamento potrebbe essere in funzione degli anni di vita del prestito, piuttosto che del numero di obbligazioni emesse, o di quello delle obbligazioni estinte, o della quota capitale, o della quota interessi, o del numero di obbligazioni residue in circolazione, o del debito residuo.

(18) Anche l'interpretazione letterale dell'espressione «in conformità» conduce al risultato che «l'ammortamento del disaggio è funzione del piano di ammortamento» ma nulla dice sul contenuto di tale «funzione»: essa potrebbe essere proporzionale, o esprimere relazioni matematiche ben più complesse.

(19) In altri termini, il legislatore ha accolto - o ha rinviato a - le nozioni di economia aziendale che concernono il disaggio.

Tale «sensibilizzazione» del legislatore appare confermata laddove ha precisato che il disaggio vada ammortizzato in ogni esercizio ma ha subito aggiunto che il criterio a quote costanti sarebbe errato perché contrario alla competenza economica. Non avrebbe senso ammortizzare nella stessa misura il disaggio nel primo e nell'ultimo esercizio di vita del prestito, dato che nel primo sono in circolazione tutte le obbligazioni, mentre nell'ultimo solo una residua parte delle stesse risulta ancora da rimborsare.

Essendo dunque il disaggio un «interesse», la cui competenza è evidentemente in funzione del tempo e dell'importo del prestito ancora in essere, il legislatore civilistico ha voluto sancire l'esigenza di parametrare l'entità dell'ammortamento del disaggio al piano di rimborso del prestito, guardandosi bene, tuttavia, dal prescrivere l'ammortamento del disaggio nei soli esercizi in cui avviene il rimborso.

(20) Cfr. la *Relazione ministeriale* al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (che può leggersi in *Il nuovo bilancio con l'attuazione della IV e VII direttiva Cee*, allegato al n. 35 del 1992 de *Il fisco*, 44 ss.) *sub* art. 5, laddove ha cura di sottolineare che «il disaggio su prestiti è stato considerato come un'ipotesi di risconto attivo, come tale da iscriversi *sub* D (ma con indicazione separata)».

(21) Ove si chiarisce, una volta per tutte, che nei ratei e nei risconti possono essere iscritte «soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo».

hanno semmai carattere confermativo ed interpretativo della disciplina del disaggio che — desunta dalla dottrina economica — viene codificata dal legislatore (22).

In tal senso si può dunque affermare che la nuova formulazione delle norme offre ulteriori argomenti a favore della chiave di lettura che abbiamo ritenuto di applicare all'art. 2425, n. 7), c.c., (vecchio testo).

5. — Dal punto di vista del diritto tributario, il t.u.i.d. del 1958, vigente all'epoca dei fatti esaminati nella sentenza in esame, all'art. 98 prevedeva che «le quote annuali di ammortamento dei costi ammortizzabili a norma degli artt. 2425 nn. 1, 3 e 7, e 2427 del c.c., calcolate in relazione alla durata dei cespiti, sono detraibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti».

Esso dunque disponeva un sostanziale rinvio alla disciplina civilistica concernente le modalità di ammortamento del disaggio.

Quindi un problema di diversa interpretazione della norma fiscale rispetto alla disciplina civilistica non avrebbe dovuto porsi.

Così non è però per la Suprema Corte: essa infatti si è trovata combattuta fra un'interpretazione della norma civilistica — a nostro avviso non condivisibile, come si è detto — che sembrerebbe correlare la deduzione del disaggio agli esercizi di rimborso delle obbligazioni; e il principio della competenza economica che, seguendo tale interpretazione, sarebbe stato patentemente violato, con risultati aberranti per la determinazione del reddito fiscale (23).

Per uscire dall'impasse, creato dal falso problema civilistico, la Cassazione ha dovuto avventurarsi lungo un percorso ermeneutico estremamente ripido, che lascia alquanto perplessi.

La Suprema Corte dunque premette che il problema è di stretto diritto tributario e che la disciplina del codice civile si deve applicare solo nei limiti in cui essa è richiamata dalla normativa fiscale. Per differenziare quest'ultima rispetto alla prima, essa fa leva sul concetto di «esercizio di entrata in funzione dei cespiti», definito nientemeno che «la chiave di volta della soluzione del problema». Ora, l'entrata in funzione del cespite «obbligazione» altro non è che l'esercizio in cui cominciano a maturare gli interessi, ovvero in cui i capitali sono, anche solo in parte, acquisiti. La Cassazione quindi soggiunge che una volta partito... l'ammortamento, questo non può più interrompersi solo perché non c'è stato il rimborso in un esercizio, dato che «la norma fiscale in ogni caso prevale» su quella civilistica.

È chiaro che il ragionamento presenta delle forzature. Tuttavia la decisione è ineccepibile quanto alle conclusioni, anche se alla stessa pronuncia la Corte avrebbe potuto giungere ben più facilmente, non lasciandosi fuorviare da un'interpretazione alquanto discutibile della norma civilistica.

6. — L'art. 98 del t.u.i.r., sostanzialmente riproduttivo dell'art. 14 del d.p.r. n. 598 del 1973, prevede — per le società e gli enti che hanno

(22) Cfr. ancora la *Relazione ministeriale*, cit., sub art. 9, n. 5), dove si precisa, fra l'altro, che il n. 7) dell'art. 2426 c.c. (nuovo testo) non presenta «novità rispetto al diritto finora vigente (salva la maggior generalità del n. 7), riferito non più solo ai prestiti obbligazionari».

(23) Cfr. l'esempio riportato alla precedente nota 8.

emesso obbligazioni o titoli si periodo d'imposta per una quota di ammortamento del prestito.

Tale disposizione, contraria alla disciplina finanziaria nella vertenza raggiunti da questa breve panoramica distinguendo:

— l'an della deducibilità;

— il quantum della quota di ammortamento delle obbligazioni.

Anche alla luce della disciplina del rimborso in un certo esercizio levante quanto alla possibilità di rimborso (25).

Le modalità di rimborso della quota, la cui determinazione è della società emittente, dovrà tener conto della circolazione e quindi, in ultima analisi, della quota di ciascun esercizio (26) (27).

(24) Nel senso che la disciplina è stretta aderenza ai criteri di valutazione delle persone giuridiche, Milano, 1977.

(25) Tale «equivoco» è tuttavia da attribuirsi a Cfr. Berliri, *Corso istituzionale di diritto tributario*, secondo il quale il disaggio andrebbe (la società) dovrà estinguere ogni anno.

Nello stesso senso cfr. ad esempio, in *Boll. trib.*, 1981, 1377; Giannini, *Le imposte sui redditi delle persone fisiche*, in *Boll. trib.*, 1981, 1377; Giannini, *Le imposte sui redditi delle persone fisiche*, terza ed., Milano, 1982, Guida fiscale italiana, a cura di Giannini, 782.

(26) Cfr. ancora Perotto Dezzani, *Le obbligazioni emesse da società e enti*, in *Fisc. trib.*, 1988, 804 ss.; del Giudice, *Irpeg. L. 1988*, da, *Il reddito d'impresa*, Roma, 1980.

Nello stesso senso sembrerebbe che interessi, seppur indirettamente, 9/159, *retro*, 1978, I, 1520, a proposito di «scarto cartelle» sostenuto per la contestazione affermò che la ripartizione di interessi è stata dal mutuante-emittente le obbligazioni alle singole quote interessi afferenti del d.p.r. n. 597 del 1973.

È evidente come tale impostazione non sia in linea con la soluzione, da noi ravvisata, delle obbligazioni.

(27) È da rilevare che anche in materia di interessi al riguardo che non riteniamo sempre corretta la tesi di Maccarone sostiene (cfr. *Teoria del diritto tributario*, 1978, vol. II, 800) che «il termine

emesso obbligazioni o titoli simili — la deducibilità del disaggio in ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

Tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria nella vertenza esaminata, conferma chiaramente i risultati raggiunti da questa breve panoramica delle norme regolanti il disaggio (24), distinguendo:

- l'an della deducibilità: in ciascun periodo d'imposta;
- il quantum della quota: da determinarsi in funzione del piano di ammortamento delle obbligazioni.

Anche alla luce della disciplina attuale, dunque, se avviene o meno un rimborso in un certo esercizio di vita del prestito, ciò è assolutamente irrilevante quanto alla possibilità di dedurre fiscalmente una quota del disaggio (25).

Le modalità di rimborso del prestito incideranno semmai sull'entità della quota, la cui determinazione, ben lungi dall'essere discrezionale da parte della società emittente, dovrà tener conto delle obbligazioni effettivamente in circolazione e quindi, in ultima analisi, della quota di interessi di competenza di ciascun esercizio (26) (27).

(24) Nel senso che la disciplina fiscale vigente del disaggio sia concepito in stretta aderenza ai criteri di valutazione civilistici cfr. Tabellini, *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, 477.

(25) Tale «equivoco» è tuttavia alquanto diffuso, anche fra la migliore dottrina.

Cfr. Berliri, *Corso istituzionale di diritto tributario*, vol. II, Milano, 1978, 246, secondo il quale il disaggio andrebbe dedotto «in proporzione alle obbligazioni che (la società) dovrà estinguere ogni anno secondo il piano di ammortamento».

Nello stesso senso cfr. ad es. Poli, *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Boll. trib.*, 1981, 1377; Giannetta, *Il Bilancio d'impresa e la sua analisi ai fini fiscali*, terza ed., Milano, 1982, 286; Fonderico, voce «Prestiti obbligazionari», in *Guida fiscale italiana*, a cura di Fantozzi, Imposte dirette, G - Z, Torino, 1980, 782.

(26) Cfr. ancora Perotto Dezzani, *op. loc. cit.*; Dezzani, *Gli «scarti di emissione» maturano per competenza*, in *Fisco*, 1991, 7970 ss.; e, anche se in termini meno espliciti, cfr.: Leo, Monacchi, Schiavo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 1988, 804 ss.; del Giudice, *Irpeg. Le disposizioni generali*, in *Fisco*, 1986, 4299; Corda, *Il reddito d'impresa*, Roma, 1980, 591.

Nello stesso senso sembrerebbe anche l'orientamento ministeriale. L'unica istruzione che interessa, seppur indirettamente, l'argomento è la ris. 31 maggio 1978, n. 9/159, *retro*, 1978, I, 1520, a proposito dei criteri di ripartizione del costo per «scarto cartelle» sostenuto per la contrazione di un mutuo. In tale occasione il Ministero affermò che la ripartizione di tale costo (sostanzialmente un disaggio riaddebitato dal mutuante-emittente le obbligazioni al mutuatario) va effettuata in proporzione alle singole quote interessi afferenti il piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 597 del 1973.

È evidente come tale impostazione, senz'altro condivisibile, sia perfettamente in linea con la soluzione, da noi ravvisata, del problema del disaggio di emissione obbligazioni.

(27) È da rilevare che anche nella dottrina tributaristica si incontrano opinioni al riguardo che non riteniamo sempre condivisibili.

Maccarone sostiene (cfr. *Teoria e tecnica delle imposte sui redditi*, Milano, 1978, vol. II, 800) che «il termine «in conformità» porta a ritenere che la graduale

7. — Un ulteriore problema concernente il disagio — seppure non trattato esplicitamente dalla sentenza in esame, ma possibile corollario delle os-

estinzione della perdita di emissione... possa discrezione della società emittente, effettuarsi in vari modi, e cioè:

a) in parti proporzionali alla stessa differenza da pagarsi per ogni rata (ossia a quote decrescenti);

b) in parti proporzionali alle obbligazioni via via estratte (ossia a quote crescenti);

c) in parti uguali per tutte le rate del prestito (ossia a quote costanti).

A nostro avviso appare evidente, anche alla luce delle osservazioni sinora fatte, che se il disagio è un interesse *una tantum*, esso non può che essere correlato, anno per anno, all'entità del prestito ancora in vita. E dato che, per effetto del piano di ammortamento del prestito, questo decresce anno dopo anno, lo stesso criterio non potrà che applicarsi all'ammortamento (economico) del disagio.

Se quindi è accoglibile il criterio di ammortamento (economico) del disagio a quote decrescenti, esso tuttavia andrà precisato nel senso della determinazione della quota di ammortamento in parti proporzionali alla quota interessi indicata nel piano, piuttosto che ai disaggi da pagare per ogni rata, dato che mentre gli interessi sono sempre decrescenti in qualunque piano di ammortamento, la quota capitale indicata nel piano potrà essere costante oppure crescente a seconda che si utilizzi il sistema a quote di rimborso decrescenti o costanti.

L'ammortamento del disagio a quote costanti potrà essere applicato soltanto quando gli interessi siano costanti per tutta la vita del prestito, cosa che si verifica soltanto se è previsto il rimborso delle obbligazioni in unica soluzione alla scadenza.

In ogni altro caso, l'ammortamento del disagio a quote costanti e, ancor di più, quello a quote crescenti sono da ritenersi civilisticamente e fiscalmente errati, visto che producono l'effetto di «rinviare» agli esercizi futuri quote di disagio relativi ai primi esercizi del prestito, con il risultato di alterare i risultati economici dei singoli esercizi, essendo tale modo di procedere in violazione del principio di competenza.

Cfr. anche Giannetta — Scandale — Sessa, *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare*, Roma, 1955, 179 ss., i quali fra i tre criteri di ammortamento del disagio: in quote costanti, in proporzione alle obbligazioni estinte e in proporzione agli interessi, suggeriscono il secondo criterio, «perché in effetti la perdita si concretizza con il rimborso delle obbligazioni», sostituendo così surretiziamente il criterio di competenza con quello di cassa.

Crocivera ritiene (cfr. *Guida alla nuova disciplina delle imposte dirette*, Milano, 1980, 339) che la deducibilità del disagio dal reddito imponibile dell'emittente sia, a differenza degli interessi passivi, svincolata dal concetto di maturazione per essere prevista in relazione alle modalità di estinzione del prestito e quindi con criteri analoghi ai costi pluriennali. Conseguenza sarebbe che tale disagio per il percettore avrebbe natura di ricavo e non di reddito, ovvero di «plusvalore nei cui confronti l'emittente è estraneo» (sic). Per la critica a tale impostazione cfr. l'ottimo lavoro della Rinaldi, *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Milano, 1989, 199, oltre che le osservazioni sino ad ora da noi fatte nel presente scritto.

Sargenti (cfr. *Trattamento fiscale dei titoli obbligazionari*, in *Rif. fiscale*, 1978, 916) equipara invece il disagio ad una plusvalenza per il percettore. Per la critica cfr. ancora Rinaldi, *op. loc. cit.*

servazioni in essa contenute delle disposizioni dell'art. 63 t

Da un lato si potrebbe, un punto di vista economico, significare che esso debba essere, da un punto di vista fiscale. E questo disagio è considerato in modo (t.u.i.r.) neppure richiamata dal

D'altro lato è altrettanto l'interesse corrisposto con le rendimenti sostanzialmente eguali, o, al limite, alla pari, con il risultato di eludere la disciplina (in tutto o in parte) in disagio

La soluzione del problema è saggio dalla disciplina dell'art. 26, ogni qualvolta il legislatore ha detto espressamente (31); può che interpretarsi come d'interesse agli interessi passivi (32)

8. — Ci siano ancora con disagio per il percettore.

Si è già detto (33) che l'addebito di capitale e l'art. 26 del regolamento alla relativa ritenuta.

Tale è il regime fiscale per il mercante, quando il titolo non sia

(28) Cfr. in senso sostanzialmente, in *Guida fiscale italiana*, cit., 923

(29) Addirittura emettendo de è nullo, mentre il rendimento per l'in

Sull'ammissibilità civilistica di basso, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto*, tale, vol. 5, Torino, 1988, 423, testo

(30) Anche perché non ritenia obbligazioni a cedola per la diversa quantità, non di qualità. *Contra Camp*

(31) Cfr. art. 41, 1° comma, 1973.

(32) *Contra*, ris. min. 31 maggio

(33) Cfr. la precedente nota 5.

(34) In argomento cfr. *amplius* bibliografici.

servazioni in essa contenute — è costituito dall'applicabilità o meno ad esso delle disposizioni dell'art. 63 t.u.i.r. sugli interessi passivi.

Da un lato si potrebbe sostenere che per quanto il disaggio abbia, da un punto di vista economico, natura di interesse passivo, ciò non dovrebbe significare che esso debba essere trattato, *sic et simpliciter*, come tale dal punto di vista fiscale. E questo avuto riguardo anche al fatto che il disaggio è considerato in modo del tutto autonomo da una norma (l'art. 98 t.u.i.r.) neppure richiamata dall'art. 63 t.u.i.r. (28).

D'altro lato è altrettanto vero che, maggiorando il disaggio e riducendo l'interesse corrisposto con le cedole, si potrebbe offrire all'investitore un rendimento sostanzialmente equivalente ad una emissione ad un prezzo superiore o, al limite, alla pari, ma con interesse periodico più elevato (29); con il risultato di eludere la disciplina degli interessi passivi, «trasformandoli» (in tutto o in parte) in disaggio (30).

La soluzione del problema è, a nostro avviso, quella di escludere il disaggio dalla disciplina dell'art. 63 t.u.i.r., e ciò argomentando dal fatto che ogni qualvolta il legislatore ha voluto assimilare il disaggio all'interesse, lo ha detto espressamente (31); per cui il silenzio sul disaggio nell'art. 63 non può che interpretarsi come diverso trattamento fiscale di quest'ultimo rispetto agli interessi passivi (32).

8. — Ci siano ancora consentite alcune notazioni sul regime fiscale del disaggio per il percettore.

Si è già detto (33) che l'art. 41 t.u.i.r. considera il disaggio come reddito di capitale e l'art. 26 del d.p.r. n. 600 del 1973 ne prevede l'assoggettamento alla relativa ritenuta.

Tale è il regime fiscale per il percettore persona fisica o ente non commerciale, quando il titolo non sia un bene d'impresa (34).

(28) Cfr. in senso sostanzialmente conforme Ricco, *Scarto emissione obbligazioni*, in *Guida fiscale italiana*, cit., 923.

(29) Addirittura emettendo dei *zero coupon bond*, l'interesse esplicito del titolo è nullo, mentre il rendimento per l'investitore è dato unicamente dal disaggio.

Sull'ammissibilità civilistica di tali particolari obbligazioni cfr. per tutti Campobasso, *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 5, Torino, 1988, 423, testo e nota 3.

(30) Anche perché non riteniamo che gli *zero coupon* siano distinguibili dalle obbligazioni a cedola per la diversa natura del disaggio: semmai è un problema di quantità, non di qualità. *Contra* Campobasso, *op. loc. cit.*

(31) Cfr. art. 41, 1° comma, lett. a) e b), t.u.i.r.; art. 26, d.p.r. n. 600 del 1973.

(32) *Contra*, ris. min. 31 maggio 1978, n. 9/159, cit.

(33) Cfr. la precedente nota 5.

(34) In argomento cfr. *amplius* Rinaldi, *Op. cit.*, 196 e ss., ove riferimenti bibliografici.

Quid iuris invece quando l'obbligazione sia un bene d'impresa (35)?

In tal caso occorre distinguere a seconda che le obbligazioni costituiscano immobilizzazioni finanziarie o titoli non immobilizzati, facenti parte cioè dell'attivo circolante.

La distinzione, di carattere economico e civilistico, che emerge dall'art. 2424 c.c., ha per oggetto non tanto la durata del titolo obbligazionario quanto le motivazioni – rispettivamente investimento di lungo periodo o temporaneo parcheggio di liquidità – che hanno portato l'impresa all'acquisto dell'obbligazione.

Tale distinzione è stata finalmente recepita dalla normativa fiscale con il d.l. 30 dicembre 1993, n. 554, che, modificando il t.u.i.r., ha fissato i seguenti principi:

a) *le obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie* sono considerati beni merce e la loro cessione dà luogo a ricavi, ex art. 53, lett. c), t.u.i.r.

Pertanto il realizzo del disaggio per il percettore concorrerà alla formazione dei ricavi, qualora il titolo sia ceduto prima della scadenza, oppure costituirà un interesse attivo da contabilizzarsi al momento del rimborso (36).

b) *Le obbligazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie* sono considerate beni patrimoniali, suscettibili di generare plusvalenze o minusvalenze.

In tal caso il disaggio concorrerà a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio, ai sensi dell'art. 76, lett. c bis) t.u.i.r., fin tanto che il titolo è detenuto in portafoglio: tale norma obbliga in sostanza l'impresa ad aumentare anno per anno il costo fiscalmente riconosciuto dell'obbligazione

(35) Quando cioè i titoli obbligazionari siano iscritti in inventario dall'imprenditore persona fisica oppure siano di proprietà di società o enti commerciali, ai sensi degli artt. 77 e 95 t.u.i.r.

(36) Prima della novella di fine 1993, a questa impostazione sarebbe stato agevole obiettare che in tal modo veniva frustrato il principio di competenza, tante volte qui invocato a base delle tesi sostenute. Ma sarebbe stato altrettanto facile ribattere che la deroga sopra denunciata era espressamente prevista dal sistema di tassazione del reddito d'impresa, laddove all'art. 61 imponeva la valutazione dei titoli al costo (o, eventualmente, al minor valore corrente), impedendo al disaggio e, più in generale, ai plusvalori in corso di formazione, di concorrere alla determinazione del reddito sino al momento del loro realizzo.

E ciò poteva anche giustificarsi considerando che, se per l'emittente il disaggio è un onere certo, non altrettanto certo è il realizzo del disaggio per il titolare dell'obbligazione: qualora infatti il titolare dell'obbligazione ceda il titolo prima della scadenza, il corso dello stesso potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione o di acquisto, con il verificarsi di una perdita. Inoltre l'investitore subisce anche il rischio di insolvenza dell'emittente. Il realizzo del disaggio può dunque dirsi avvenuto soltanto al momento del rimborso e della sua materiale percezione.

In argomento cfr. gli interessanti spunti di Barassi, *Zero coupon bond: aspetti tributari*, in *Rass. trib.*, 1986, I, 33 ss.

Con l'adeguamento del t.u.i.r. alla nuova struttura di bilancio, invece, il trattamento fiscale del disaggio viene reso più razionale proprio dall'accolta distinzione fra immobilizzazioni finanziarie e titoli non immobilizzati, come si vedrà più avanti nel testo.

di una quota del disaggio (37) e del minor interesse passivo finanziario quale provento finanziario.

Questo principio va però letto in relazione al 3° comma bis, t.u.i.r., secondo il quale la valutazione determinata raffrontata con il valore medio di mercato dei titoli. Potrà pertanto verificarsi il caso in cui il provento finanziario economico come provento finanziario, da una minusvalenza di mercato del titolo non determinata, sia un criterio meramente proporzionale.

c) Ai fini delle imposte sui redditi, le immobilizzazioni finanziarie se non sono titoli, ai sensi dell'art. 53, 2° comma bis), t.u.i.r.

9. – Un accenno infine al disaggio emesso, che si verifica quando il titolo è rimborsato.

La sua natura è simmetrica: se per l'emittente è un minor interesse passivo per il percettore, deve essere imputato al conto economico dell'emittente e al disaggio, in funzione dei singoli esercizi in conformità della correlazione fra i due.

Vi è piuttosto da notare che il disaggio costituisce un bene d'impresa, e non un bene patrimoniale, ed è idoneo a influenzare negativamente il reddito d'impresa.

Se invece il titolo non è un bene d'impresa, il capitale ignora completamente l'esistenza dell'imposta è applicata sull'intero reddito d'impresa, il minor interesse per il percettore, ai sensi degli artt. 41 t.u.i.r. e 26 del d.p.r. n. 231/1986.

(37) Tale quota di disaggio va imputata ai redditi degli esercizi di residua durata del titolo.

(38) Cfr. l'art. 2424, sezione II, del c.c., che, distinguendo tra ratei e risconti, con separata disposizione, stabilisce che, in mancanza di altro, la natura di risconto passivo deve essere determinata in base alla natura di più esercizi futuri.

(39) Infatti le citate disposizioni si applicano anche all'aggio delle immobilizzazioni finanziarie.

Vi è infatti da osservare che, se il titolo è detenuto in portafoglio fino a scadenza, si può dire che il suo valore di mercato tende a coincidere con il prezzo di emissione, e che, in presenza di insolvenza dell'emittente, il valore di mercato tende a essere inferiore al prezzo di emissione, ex art. 76, lett. c) bis, sia ulteriormente precisato dal 3° comma, t.u.i.r. per i titoli non immobilizzati; in mancanza, ritenuto che il disaggio rimborsato la perdita pari alla differenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato.

In caso di vendita del titolo prima della scadenza, il disaggio è fiscalmente riconosciuto dello stesso modo.

di una quota del disagio (37) imputandolo per contropartita al conto economico quale provento finanziario.

Questo principio va però coordinato con quello sancito dall'art. 66, 1° comma *bis*, t.u.i.r., secondo il quale sono deducibili le minusvalenze da valutazione determinate raffrontando il costo come sopra rettificato dell'obbligazione con il valore medio di mercato, calcolato secondo i criteri ivi previsti. Potrà pertanto verificarsi che la quota di disagio, imputata al conto economico come provento finanziario, sia controbilanciata, in tutto o in parte, da una minusvalenza da valutazione: ciò potrà accadere quando il valore di mercato del titolo non si sia allineato al valore rettificato secondo un criterio meramente proporzionale.

c) Ai fini delle imposte sui redditi i titoli non sono considerati immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio, ai sensi dell'art. 53, 2° comma *bis*, t.u.i.r.

9. — Un accenno infine va fatto al trattamento fiscale dell'aggio di emissione, che si verifica quando il prezzo di emissione supera quello di rimborso.

La sua natura è simmetrica a quella del disagio: l'aggio si risolve in un minor interesse passivo per l'emittente e quindi riteniamo che esso debba essere imputato al conto economico come provento, ripartendolo, analogamente al disagio, in funzione degli interessi passivi di competenza dei singoli esercizi in conformità del piano di ammortamento. Ciò affinché sia assicurata la correlazione fra i due (38).

Vi è piuttosto da notare che, per l'investitore, quando l'obbligazione costituisce un bene d'impresa, l'aggio fa parte del costo del titolo e quindi è idoneo a influenzare negativamente il reddito d'impresa (39).

Se invece il titolo non è un bene d'impresa, la disciplina dei redditi di capitale ignora completamente il problema, con il risultato che la ritenuta d'imposta è applicata sull'interesse risultante dalla cedola, senza considerare il minor interesse per il percettore dato dal costo dell'aggio, a norma degli artt. 41 t.u.i.r. e 26 del d.p.r. n. 600 del 1973.

(37) Tale quota di disagio viene determinata dividendo lo stesso per il numero di esercizi di residua durata del titolo.

(38) Cfr. l'art. 2424, sezione Passivo, lett. E), c.c., che prevede l'appostazione dei «ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti», con ciò confermando la natura di risconto passivo dell'aggio e precisamente di ricavo di competenza di più esercizi futuri.

(39) Infatti le citate disposizioni dell'art. 76, lett. c) *bis*, si applicano simmetricamente anche all'aggio delle immobilizzazioni finanziarie.

Vi è infatti da osservare che se il titolo emesso sopra la pari viene conservato in portafoglio fino a scadenza, si può rilevare che, avvicinandosi la data del rimborso, il suo valore di mercato tende a coincidere con quello nominale. In tal caso l'impresa proprietaria dell'obbligazione può gradualmente ridurre il valore del titolo, sia ex art. 76, lett. c) *bis*, sia ulteriormente, ove ne ricorrano i presupposti, ex art. 61, 3° comma, t.u.i.r. per i titoli non immobilizzati o ex art. 66, 1° comma *bis*, per quelli immobilizzati; in mancanza, riteniamo sia sempre possibile rilevare al momento del rimborso la perdita pari alla differenza fra costo del titolo e ammontare rimborsato.

In caso di vendita del titolo prima della scadenza, l'aggio — incorporato nel valore fiscalmente riconosciuto dello stesso — concorre a formare il risultato dell'operazione.

Tale soluzione ci lascia invero perplessi per le asimmetrie nel trattamento del disaggio e dell'aggio e per la conseguente mancanza di coerenza che è dato rilevare nelle disposizioni esaminate (40).

dott. STEFANO MARCHESI

(40) È noto che i redditi di capitale sono tassati al lordo ed è pure noto che le plusvalenze e le minusvalenze relative a titoli obbligazionari sono fiscalmente irrilevanti per i soggetti non titolari di reddito d'impresa.

Ora, il legislatore avrebbe potuto assimilare aggio e disaggio alle plusvalenze e minusvalenze da negoziazione titoli, e sancirne la natura non reddituale. Oppure, avrebbe potuto considerare disaggio e aggio, rispettivamente, come maggior o minor interesse per il precettore e prevederne la rilevanza ai fini della realizzazione del presupposto d'imposta e dell'applicazione della ritenuta.

Ciò però non ha fatto.

Mentre il disaggio è stato considerato, a nostro avviso correttamente, come maggior interesse e quindi è stato sottoposto a imposizione, l'aggio è stato relegato nell'ambito delle minusvalenze e perdite fiscalmente irrilevanti.

Il che appare censurabile, quantomeno sotto il profilo della razionalità e coerenza dei criteri di imposizione, anche alla luce delle eventuali possibili conseguenze di ordine costituzionale.